



COMUNE DI TERRAGNOLO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data 19.04.2002

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 19.03.2004

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 di data 27.12.2007

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data 13.03.2008

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 di data 27.11.2008

IL SINDACO
F.to Gerola p.i. Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Plotegher dott. Carlo

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

ART. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Ferma restando l'obbligo per i sanitari di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio Igiene del Comune o dell'Unità Operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario del l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di competenza dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché, questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari competente.

Nell'Ospedale le funzioni di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal responsabile dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile.

ART. 7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 8

In tutti i casi di morte per malattie infettive-diffusive, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al responsabile dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 9

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le prassi che richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il responsabile dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

ART. 10

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 11

Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 12

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 13

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sotto Posti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il responsabile dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale -settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quanto sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità nei casi di competenza.

ART. 14

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 15

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 16

Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività

ART. 16 bis

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa n, essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, n, essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

In caso di forza maggiore, per motivi tecnici di ritardata sepoltura, la salma deve subire adeguato trattamento di conservazione e deve essere posta in cassa metallica o di legno, trascorso il periodo di osservazione.

ART. 17

Nei casi di morte improvvisa, ed in casi si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 18

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 19

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Coordinatore Sanitario dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sani tari adotta le misure cautelative necessarie.

Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 13 e 16.

Il deposito di osservazione può anche essere istituito presso un Ospedale o altro Istituto sanitario nell'ambito della stessa Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o particolare struttura bene rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

ART. 20

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nella quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal responsabile dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica - del Distretto sanitario dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché, le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 22

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 23

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nel lo stesso feretro soltanto madre e neonato; morti nell'atto del parto.

ART. 24

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 25

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di cm. 2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 7 decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 4 cm. Ciò deve risultare da un attestato del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

ART. 26

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 27

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 28

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 29

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 30

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che si possano avvistare eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria, o in mancanza di essa, la cappella cimiteriale purchè presenti sufficienti caratteristiche di illuminazione, ventilazione e possibilità di pulizia.

ART. 31

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto al successivo art. 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del responsabile dell'Unità operativa per l'assistenza territoriale - settore igiene pubblica del Distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che lo stesso non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsto nel successivo art. 36 quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 32

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 33

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 34

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né, possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 35

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 36

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quanto il trasporto venga eseguito trascorse le ventiquattro ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 37

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché, non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 38

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 39

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 99, n. 7 del presente regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

ART. 40

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 41

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 42

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 29 e 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPITOLO V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

ART. 43

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPITOLO VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 44

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale, attraverso una delle seguenti modalità.

La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni, riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altre espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso di residenza, Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.

La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Ai sensi dell'art. 1 – comma 7 bis – della legge 28.02.2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 27.12.00, n. 392 "Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali", la cremazione è servizio a pagamento, al pari della inumazione in campo comune indicata al Capo VIII del presente Regolamento e del relativo trasporto funebre.

Fermo restando l'obbligo di ricevere nel cimitero le salme e le ceneri delle salme dei soggetti di cui all'art. 84, in caso di cremazione il Comune è tenuto a rimborsare all'Ente gestore del servizio solamente il costo per la cremazione delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e tali condizioni dovranno eventualmente sussistere anche per le inumazioni in campo comune.

ART. 45

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 46

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 47

Le urne cinerarie devono essere di materiale metallico o altro materiale idoneo.

Le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) DISPERSE con le modalità indicate nel successivo art. 48;
- b) TUMULATE in un colombaio appositamente predisposto o in mancanza in loculo-ossario;
- c) INTERRATE in cimitero in assenza di apposito colombaio o loculo-ossario ed esclusivamente con le modalità previste dal presente articolo;
- d) Oggetto di AFFIDAMENTO con le modalità di cui al successivo art. 49;

Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie degli edifici predisposti alla raccolta delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Le ceneri, anche a richiesta dei familiari, possono essere inumate nella medesima fossa del coniuge o di altro parente di 1° grado ad una profondità non superiore a cm. 50.

In tal caso, in occasione di esumazioni ordinarie per trascorso periodo di rotazione, l'urna cineraria sarà esumata così come i resti mortali ancora esistenti nella fossa, e trasportate e richieste in un colombaio o loculo-ossario ove saranno singolarmente tumulate.

ART. 48

La dispersione delle ceneri è consentita, esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta, unicamente nelle seguenti aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri:

- nel cinerario comune ove esistente;
 - in un'area verde appositamente destinata se prevista ed individuata;
- oppure in natura o in aree private a una distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari o ove presente del soggetto titolare del diritto di utilizzazione del bene, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti

dall'art. 3 comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi, nei torrenti e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta del defunto.

Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato le ceneri sono disperse nell'ordine:

1. dal coniuge
2. da altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
3. dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

ART. 49

Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono conservate dai soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, punti 1 e 2, nonché dall'esecutore testamentario.

I soggetti che conservano le ceneri possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità previste dall'articolo 47, comma 1, lettere b) e c).

L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il Comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario o i suoi eredi, per qualsiasi motivo, rinunciano all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, decorsi dieci anni dall'affidamento, anche per la dispersione nel cinerario comune o nell'ossario comune, previa autorizzazione comunale al trasporto. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro.

Se le ceneri in affidamento sono conservate in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso, quest'ultimo Comune autorizza il trasporto al Comune di destinazione, che formalizza l'affidamento a un familiare o convivente.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ART. 50

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a un familiare o convivente o di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa, individuale o collettiva, all'interno di un cimitero del Comune di ultima residenza del defunto. La richiesta di apposizione della targa può essere effettuata dai soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, punti 1 e 2, nonché dall'esecutore testamentario.

ART. 51

In occasione degli interventi di esumazione ordinaria è ammessa la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dodici anni e di salme tumulate da almeno venticinque anni, previo assenso dei soggetti individuati dall'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio del Comune. Le ceneri non richieste sono disperse nel cinerario Comune o nell'ossario comune previsto dall'articolo 52.

ART. 52

In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario o un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi, di parti anatomiche riconoscibili e ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o gli aventi diritto secondo la normativa statale non hanno provveduto a un'altra destinazione.

L'ossario e il cinerario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, introdotte in maniera indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

Periodicamente, per consentire nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune sono calcinate in crematorio; le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune ove esistente o nell'ossario comune.

ART. 53

Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché, in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà... constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 54

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e in possesso di idonea specializzazione in materia.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa verrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

ART. 55

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e in possesso di idonea specializzazione in materia e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 56

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 del de-creto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 57

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cada vere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Per la tumulazione occorre il certificato del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta et... inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi so no tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 58

L'Ufficio comunale competente, per ogni cadavere ricevuto, ritira e con serva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 53. Su apposito registro dovranno inoltre essere riportati i dati riguardanti:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporti di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 59

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici governativi.

ART. 60

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Qualora il cimitero sia sprovvisto di camera mortuaria, è consentito l'utilizzo della camera mortuaria adibita a tale scopo presso l'Ospedale del Distretto Sanitario competente per zona.

ART. 61

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di ossari individuali e comuni per resti mortali;
- c) loculi per inumazione.

CAPITOLO VIII

INUMAZIONI

ART. 62

I campi di inumazione (fosse comuni) per la sepoltura nella terra vengono accordati a pagamento ai soggetti richiedenti la sepoltura. La loro durata non può essere inferiore al tempo stabilito dal vigente Regolamento comunale.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito della estumulazioni di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 63

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo sarà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte e data di seppellimento.

ART. 64

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 65

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 66

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad in castro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nella parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 67

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neo nato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 68

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato al precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 65

Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltiva re piccolo aiuole, purchè, con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 69

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento da croci o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apparire il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI

ART. 70

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso il periodo di rotazione previsto per il seppellimento. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 71

Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo di rotazione previsto, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 vengono regolate, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 72

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè, coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 42.

Le lapidi, i cippi, ecc. saranno ritirati dai parenti del defunto, in caso contrario rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi di indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

ART. 73

Prima che siano trascorsi 12 anni per le sepolture ad inumazione e 25 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 74

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie.

Il cadavere sarà trasferito nella sala della autopsia, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 75

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Alle esumazioni devono assistere sempre due testimoni.

ART. 76

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'Ufficio comunale competente e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 77

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Medico cui sono state affidate funzioni igienico-sanitarie abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 78

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 79

Chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto all'art. 410 del codice penale sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 80

Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in un cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra con il feretro, l'inumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ART. 81

Nei casi di esumazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla tabella A) annessa al presente Regolamento.

CAPITOLO X

DEPOSIZIONE DEI LOCULI – OSSARIO INDIVIDUALI

ART. 82

Il Comune pone a disposizione dei privati loculi – ossario per la raccolta dei resti mortali individuali.

ART. 83

Per la deposizione dei resti mortali nei loculi – ossario si dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

ART. 84

I loculi ossario sono capaci di resti mortali di un solo feretro. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 12 (dodici) dalla data della deposizione dei resti mortali per i quali il loculo – ossario è stato concesso.

A richiesta degli interessati e previa verifica della disponibilità è possibile il rinnovo per i periodi di tempo indicati nella tabella allegato "A" al presente regolamento e dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

ART. 85

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quanto ciò sia

necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e il concessionario avrà diritto al rimborso del canone corrisposto in ragione di un sesto o di un dodicesimo all'anno, secondo la durata della concessione, per il tempo residuo mancante al termine della concessione stessa. La revoca dovrà comunque avvenire per ordine cronologico secondo la data del decesso, fatte salve motivate eccezioni.

Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo ed in presenza di loculi – ossario disponibili, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la collocazione delle urne con i resti dei defunti in altro loculo.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 86

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dai resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ART. 87

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei resti, ceneri, in, ossario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per il restauro delle opere restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 88

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nell'ossario comune

ART. 89

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi dei loculi – ossario non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Viene comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 cm.

ART. 90

Le concessioni dei loculi – ossario individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario previo pagamento della tariffa di concessione di cui alla allegata tabella A).

CAPITOLO XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

ART. 91

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso la loro residenza;
 - c) i nati morti di cui all'art. 7 e i prodotti del concepimento;
 - d) i morti fuori del Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune e ivi residenti al momento della nascita.
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) Le ceneri delle persone residenti fuori dal Comune, purché ex residenti o loro parenti entro il II° grado ed affini entro il I° grado.
 - g) I resti mortali ossei delle persone residenti fuori dal Comune, dopo trascorso il prescritto periodo di inumazione o tumulazione purché ex residenti o loro parenti entro il II° grado ed affini entro il I° grado.
- Per quanto riguarda i punti e) e f) dovrà essere tenuta in considerazione la disponibilità di spazio presente e futura.

ART. 92

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate dall'art. 340 del T.U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 93

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco. Il medico cui sono affidate funzioni igienico – sanitarie vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPITOLO XII

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 94

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Nei cimiteri esistenti, compatibilmente con il carattere monumentale degli stessi e con la morfologia dei luoghi, dovranno essere apportate, in sede di ristrutturazione, restauro o ampliamento, tutte le varianti necessarie a favorire l'accesso e la viabilità interna alle persone portatrici di handicap.

ART. 95

Qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 96

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 97

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 98

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, saranno ritirati per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 99

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo.

ART. 100

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero i semplici fiori, gli arbusti e le corone salvo che non si tratti di qualche fiore trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

ART. 101

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale,

ART. 102

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 103

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali a sensi di legge.

CAPITOLO XIII

CUSTODIA DEL CIMITERO

ART. 104

La custodia del cimitero è affidata all'Ufficio comunale competente. Tale custodia può essere affidata dal Comune ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda il

servizio funerale e quello del cimitero. Il medico cui sono state affidate funzioni igienico – sanitarie è responsabile per quanto riguarda l'igiene del cimitero.

ART. 105

La custodia del cimitero riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché la tenuta dei registri.

Deve inoltre essere custodita la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali dei cimiteri.

ART. 106

L'Ufficio comunale competente deve:

1. Fornire le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe
5. Curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generali di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Far eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire il Medico cui sono state affidate funzioni igienico – sanitarie per tutte le evenienze di natura igienica, predisponendo l'esecuzione delle operazioni da questo prescritte;

ART. 107

Per il custode del cimitero verrà stabilito dal Consiglio comunale un salario annuo proporzionale alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale, in relazione agli accordi sindacali.

CAPITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI

ART. 108

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino a € 25,82.-

CAPITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 109

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 110

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

TABELLA DELLE TARIFFE PER CONCESSIONI, DIRITTI E PRESTAZIONI CIMITERIALI

1.	Tariffa per la concessione di loculi – ossario (0 – 12 anni)	Euro 120,00
2.	Tariffa per la concessione di loculi – ossario (13 – 18 anni)	Euro 120,00
3.	Tariffa per la concessione di loculi – ossario (13 – 24 anni)	Euro 240,00
4.	Tariffa per la concessione di loculi – ossario (19 – 24 anni)	Euro 120,00
5.	Tariffa per la concessione di loculi – ossario (25 – 36 anni)	Euro 360,00
6.	Diritti per la posa di croci o lapidi senza sopracopertina delle seguenti dimensioni:	
	- altezza cm. 100	
	- larghezza cm. 60	
	- cordonata di base cm. 120x60 con misura fissa di 120x60 con percentuale di copertura < o uguale al 70% ovvero 5.040 cm ² (senza copertura 2160 cm ²)	
7.	Tariffa per le prestazioni cimiteriali:	
	a) muratura loculo – ossario	Euro 20,00
	b) esumazione ordinaria o straordinaria di salme richiesta da privati	Euro 568,10
	c) assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità Giudiziaria	Euro 40,00/ora
	d) assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	Euro 20,00
8.	Cremazione 20% della tariffa praticata dal gestore dell’impianto	
9.	Trasporto funebre ai fini della cremazione tariffa praticata dall’Impresa che effettua il trasporto a totale carico dei richiedenti.	
10.	Inumazione in campo comune (compreso scavo della fossa) 80% del costo praticato dalla Ditta affidataria dei lavori	
11.	Inumazione urna cineraria in campo comune	Euro 120,00
	L’eventuale rimozione del tombale sarà a carico dei richiedenti.	